

**L.R. 3 agosto 2022, n. 11:** "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo" – Oggetto assembleare n. 5161/2022

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 26 luglio 2022**

## Scheda tecnico-finanziaria

La legge regionale in esame si propone l'obiettivo di semplificare il sistema normativo della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT.

È composto da numerosi articoli di contenuto eterogeneo, suddivisi in Capi, oltre ad un Allegato A recante l'elenco delle leggi regionali.

### Capo I

#### Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi regionali

##### **Articolo 1** (*Finalità*)

La disposizione esplicita le finalità e del progetto di legge, nell'ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

##### **L'articolo 2** (*Abrogazioni*)

La disposizione contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall'abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

Le suddette norme del Capo I, per le finalità che perseguono, non comportano nuovi oneri finanziari per la Regione Emilia-Romagna.

### Capo II

#### Disposizioni di adeguamento normativo

##### **Articolo 3** (*Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003*)

La disposizione in esame introduce una modifica all' articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) prevedendo una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia-Romagna Guido Fanti, da realizzarsi sotto la responsabilità dell'Università degli Studi di Bologna, per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell'Unione Europea e del loro impatto sulle politiche regionali.

La modifica normativa non determina maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 12 del 2003, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale, Programma 2 Formazione professionale.

**Articolo 4** *(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004)*

L'articolo modifica l'articolo 26 comma 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n.17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione).

La modifica deriva da accordo con il Dipartimento degli affari regionali, a seguito di nota dello stesso dipartimento relativa all'articolo 15 della legge regionale n. 8 del 2021, contenete in origine la modifica di cui nell'articolato.

L'originaria formulazione prevista nell'articolo, con la specifica "a tempo indeterminato" qui eliminata, poteva effettivamente dare adito ad incertezza sull'uniformità del trattamento dei lavoratori, per cui si è stabilito di procedere con questa modifica ad un definitivo chiarimento della specifica volontà della Regione.

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

**Articolo 5** *(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013)*

La disposizione interviene sui commi 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2013 senza però modificare il tetto di spesa introdotto dal DL 174 del 2012, determinato nell'ammontare sulla base del parametro definito dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni 6 dicembre 2012 in attuazione del DL stesso, legato al numero totale dei consiglieri in carica.

Le modifiche al comma 5 riparametrano le risorse liberate dalle decurtazioni previste dal comma 4 dell'art. 11 per quei gruppi assembleari che hanno Consiglieri che ricoprono la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa,

Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e che quindi hanno già un proprio ufficio di supporto.

La riparametrazione di cui all'articolo in esame non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto gli stanziamenti allocati rispettivamente:

- Nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 1 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Emilia-Romagna per la parte inerente gli oneri per il personale dipendente dei Gruppi assembleari
- Nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 1 "Organi istituzionali" del bilancio 2022-2024 autonomo dell'Assemblea legislativa per la parte inerente gli oneri per le spese per prestazioni professionali delle strutture speciali/Gruppi assembleari

sono parametrati sulla base del citato tetto di spesa introdotto dal DL 174/2012, determinato sulla base del numero totale dei consiglieri e che non viene modificato.

#### **Articolo 6** *(Modifica all'articolo 13 della legge n. 15 del 2013)*

La modifica normativa introdotta è conseguente all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 aprile 2022).

Occorre premettere che la norma statale ha ampliato l'ambito della ristrutturazione edilizia per ammettere gli interventi di demolizione e ricostruzione, con modifica di sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e con incrementi di volumetria, anche per gli edifici ubicati in aree tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142 del Dlgs. n. 42 del 2004.

Tuttavia, detti interventi di ricostruzione, seppur transitati nella ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, sono subordinati dalla disposizione statale al permesso di costruire.

Grazie alla norma che si propone si consente di realizzare anche tali interventi con SCIA, in coerenza con la scelta operata dalla nostra Regione che sin dal 2002 hanno subordinato a questo titolo semplificato tutte le tipologie di ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare esistente.

Pertanto, la modifica normativa all'art. 13 della LR n. 15 del 2013 è volta ad ampliare l'ambito di applicazione della SCIA, che è potestà riconosciuta alle Regioni dall'art. 22, comma 4, del DPR 380 del 2001.

La modifica all'allegato alla LR 15 del 2013, di cui al comma 2, costituisce il mero recepimento della nuova definizione statale di ristrutturazione edilizia sopra richiamata nella corrispondente definizione riportata nel testo legislativo regionale.

La modifica legislativa introdotta non comporta alcun effetto sul bilancio dell'amministrazione regionale, riguardando le modalità per abilitare le trasformazioni edilizie degli edifici esistenti.

**Articolo 7** *(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014)*

La modifica risponde soprattutto all'esigenza di adeguamento dell'articolo 8 della LR 14/2014 (l'articolo volto ad agevolare la localizzazione e la realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi di carattere strategico, oggetto degli accordi di cui agli articoli 6 e 7 della stessa LR 14/2014), rispetto alla nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) ed alla nuova disciplina regionale del contributo di costruzione (DAL 186/2018).

Risponde inoltre all'opportunità di semplificazione e chiarificazione del contenuto dell'articolo (si passa dai cinque commi dell'articolo vigente ai due di quello proposto: il primo comma per l'ipotesi dei nuovi insediamenti nel territorio urbanizzato e il secondo comma per l'ipotesi dei nuovi insediamenti fuori dal territorio urbanizzato).

In ogni caso tutte le agevolazioni sostanziali per i nuovi insediamenti in questione, previste dal vigente art. 8, vengono confermate, per quanto adeguate al sistema della nuova legge urbanistica (e in particolare al venir meno delle previsioni di espansione urbanistica nei nuovi piani urbanistici comunali / PUG).

Viene poi aggiunto il comma 3 che contiene una norma transitoria volta a mantenere il riconoscimento dei benefici previsti dal testo previgente dell'art. 8 ai nuovi insediamenti nelle aree produttive in espansione, limitatamente ai procedimenti di localizzazione avviati in data antecedente al 01.01.2022. Da tale data, infatti, per effetto della nuova legge urbanistica n. 24 del 2017 le previsioni dei piani urbanistici relative ad aree produttive in espansione sono decadute, fatta eccezione per i procedimenti attuativi avviati in precedenza.

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

**Articolo 8** *(Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2018)*

L'articolo prevede modifiche al comma 1 dell'articolo 37 "Disposizioni transitorie" della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)), che prevede che "In sede di prima

applicazione dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, come modificata dalla presente legge, la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2021." In forza della modifica apportata, il termine di tale ricognizione slitta al 31 dicembre 2022.

La LR n. 13 del 30 luglio 2018 ha introdotto rilevanti elementi di innovazione alla LR 24/2003. Tra questi, con riferimento alla disciplina della polizia amministrativa locale, all'art. 11 venivano effettuate modifiche disponendo, al comma 3, che "Gli Enti locali esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale".

Al successivo art. 14 comma 1 veniva disposto che "La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale" definendo, nei commi successivi del medesimo articolo, le caratteristiche che una struttura di polizia locale deve possedere per essere qualificata come corpo. Tali standard, conformemente a quanto previsto al comma 6, sono stati definiti con DGR 2112/2019 "Direttiva di definizione degli standard dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14 della LR. 24/2003, così come modificata dalla LR. 13/2018 .

Veniva poi precisato, al comma 7 dell'articolo 14, che le strutture di Polizia Locale che non hanno i requisiti per essere riconosciute come "corpo" siano costituite in "servizio" e che, a tal fine, ogni quattro anni, la Regione proceda ad un monitoraggio per accertarne lo stato.

Si consideri che uno degli elementi che maggiormente qualificano una struttura di polizia locale al fine dell'attribuzione dello stato di corpo è rappresentato dall'entità numerica degli addetti in rapporto al numero di residenti nel suo territorio di competenza e che, negli anni passati il legislatore nazionale aveva posto rilevanti vincoli all'incremento di personale, modificando altresì le norme in materia pensionistica, contribuendo in questo modo alla riduzione degli organici anche delle polizie locali. A questo si aggiunga che, nonostante un allentamento dei vincoli sulle assunzioni di nuovo personale introdotto dal legislatore a partire dal 2020, l'avvento della pandemia da Covid-19 ha ridotto sensibilmente la capacità degli Enti Locali di porre in essere concorsi per l'assunzione di nuovo personale. Tutti fattori che non hanno permesso un adeguamento del numero di operatori di polizia locale negli organici delle strutture, rallentando in modo rilevante la possibilità da parte degli Enti di adeguamento agli standard definiti dalla LR 24/2003.

Tutto questo rende indispensabile la necessità di un intervento tecnico che porti ad un riallineamento del momento in cui effettuare la ricognizione prevista dall'art. 37 della LR 13/2018 con la situazione di fatto determinatasi dall'approvazione del provvedimento ad oggi a seguito degli eventi esterni accaduti, andando ad individuare il 31/12/2022 quale nuova scadenza che consenta agli Enti Locali di applicare le nuove normative sulle assunzioni di personale unitamente all'attenuazione delle criticità correlate alla situazione pandemica.

Trattandosi di mero "slittamento" dei termini di scadenza fissati per taluni adempimenti, la modifica introdotta non comporta nuovi oneri.

**Articolo 9** *(Modifiche all'articolo 26 comma della legge regionale n. 24 del 2018)*

Con questo articolo viene modificato l'articolo 26 comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per l'anno 2019).

La modifica deriva da accordo con il Dipartimento degli affari regionali, reso necessario dalle osservazioni dello stesso organo rispetto alla legge regionale n. 19 del 2021 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022), che conteneva modifica dell'articolo di cui sopra.

In particolare, la modifica deriva da opinione espressa dal Dipartimento, che ritiene la legge regionale citata n. 2 del 1997 possa risultare ad oggi superata, di qui la necessità di modificare il riferimento con la successiva normativa nazionale, che non presenta dubbi di sorta.

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

**Articolo 10** *(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2021)*

Tale modifica deriva da accordo con il Dipartimento degli affari regionali sulla base di osservazioni del Ministero della Transizione ecologica che rilevava un possibile contrasto con il decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2018/2001, pur non ancora pubblicato al tempo dell'emanazione della legge regionale. Per evitare qualsiasi problematica anche futura, si è deciso di procedere ad un chiarimento ulteriore della definizione sostituendo il termine "Idonee" con il termine "ammissibili".

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

**Articolo 11** *(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2022)*

Questa disposizione prevede due modifiche all'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 1 (Norme in materia di agricoltura sociale).

Tale modifica deriva da accordo con il Dipartimento degli affari regionali, reso necessario dalle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato.

In particolare, l'errata indicazione dell'anno di riferimento per il bilancio, dovuto al protrarsi dell'esame in Assemblea Legislativa, iniziato alla fine del 2021 e proseguito fino al 2022, ha comportato l'obbligata variazione del triennio di riferimento, da 2021-2023 a 2022-2024.

Tale modifica ha comportato altresì la espressa quantificazione degli oneri nel comma 1, onde fugare qualsiasi dubbio relativo alla copertura finanziaria della norma, già assicurata dagli stanziamenti nel bilancio di previsione 2022-2024.

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione.

### Capo III

#### Partecipazione e diritti dei cittadini

#### **Articolo 12** *(Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2018)*

Con questo articolo viene modificata la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), in particolare all'articolo 12 relativo ai contributi regionali, comma 3 dopo la lettera b) viene inserita una nuova lettera c) relativa alla realizzazione di processi partecipativi in merito alle iniziative finalizzate alla transizione ecologica, come nuovo elemento premiale per la concessione di contributi.

La norma non comporta nuovi oneri finanziari per la Regione, essendo i contributi di cui all'articolo 12 già previsti e non comportando la modifica qui proposta un loro aumento ma semplicemente un nuovo elemento preferenziale per la distribuzione degli stessi.

### Capo IV

#### Cultura

I seguenti sei articoli di questo capo (13-13-14-15-16-18) sono tutti relativi a modifiche della legge 18 del 2000 che regola Musei, biblioteche, archivi storici e beni culturali.

Le modifiche sono rese necessarie dalla soppressione dell'IBACN e da un adeguamento, anche terminologico, al Codice dei beni culturali, che è normativa successiva.



Trattasi di modifiche di semplice adeguamento normativo e pertanto non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Articolo 13** *(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000)*

L'articolo contiene modifiche all'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 "Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali".

Più specificamente il comma 4 è soppresso perché del Titolo IV, capo V del Dlgs 112/1998 sopravvivono solo gli art. 149 (Funzioni riservate allo Stato) e 151 (Biblioteche pubbliche universitarie); il comma 5, lett. b) è modificato con l'introduzione del rinvio alla definizione di 'bene culturale' del Codice, in luogo di quella dell'abrogato art. 148 del D.lgs. 112/1999.

**Articolo 14** *(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 2000)*

Il presente articolo contiene modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 "Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali".

Nel comma 1 è cassato il rinvio all'abrogato art. 148 lett. a) del Dlgs 112/1998 ed è sostituito dal rinvio al pertinente articolo del Codice dei Beni culturali (art. 10); nel comma 3 è cassato il rinvio alla Commissione prevista dall'abrogata art. 154 del Dlgs 112/1998.

**Articolo 15** *(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2000)*

L'articolo in questione contiene diverse modifiche all'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 "Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali".

La sostituzione della parola "standard" con le parole "livelli minimi uniformi di qualità" è un adeguamento al lessico del Dlgs 42/2004. La soppressione dei riferimenti all'IBACN è naturalmente l'esito della soppressione dell'Istituto ai sensi della L.R. 7/2021.

Il comma 6 è cassato in quanto superato dall'articolo 114 del medesimo Dlgs e dalle derivate modalità di accreditamento fissate per i musei dal DM 21 febbraio 2018 n. 113.

**Articolo 16** *(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 18 del 2000)*

Il presente articolo contiene diverse modifiche all'articolo 12 comma 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 "Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali".

In particolare, il comma è modificato con l'eliminazione del riferimento all'IBACN e con la sostituzione della parola "standard" con le parole "livelli minimi uniformi di qualità" per le ragioni sopra esposte.

**Articolo 17** *(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 18 del 2000)*

L'articolo contiene diverse modifiche all'articolo 14 comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 "Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali".

Il comma 3 è soppresso in quanto l'art. 150 del D.Lgs 112/1998 cui si riferisce è stato abrogato.

**Articolo 18** *(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 18 del 2000)*

L'articolo contiene diverse modifiche all'articolo 15 comma 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 "Nome in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali".

Il comma è modificato con l'eliminazione del riferimento all'IBACN e con la sostituzione della parola "standard" con le parole "livelli minimi uniformi di qualità" per le ragioni sopra esposte.

## Capo V

### Sviluppo economico

**Articolo 19** *(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2002)*

**Articolo 20** *(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002)*

**Articolo 21** *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2002)*

**Articolo 22** *(Inserimento dell'articolo 7-bis della legge regionale n. 7 del 2002)*

**Articolo 23** *(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2002)*

**Articolo 24** *(Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002)*

I presenti sei articoli (19-20-21-22-23-24) di modifica della legge n.7 del 2002 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) , hanno l'obiettivo di coordinare la legge regionale con le disposizioni previste dalla legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 "Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna" che ha previsto la fusione delle società ERVET s.p.a. e

ASTER s.c.p.a. nella società ART-ER s.c.p.a., al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, nonché di estendere l'ambito di applicabilità della legge regionale alla nuova Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente come approvata dalla Regione con DGR 45/2021 in esecuzione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196 e di conseguenza ai Clust-ER quali comunità di soggetti pubblici e privati che condividono idee, competenze strumenti e risorse per sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti dell'Emilia-Romagna e sono coordinati da ART-ER.

Tali modifiche normative non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, infatti anche in relazione all'attuazione dell' articolo 20 - che prevede il supporto dei Clust-ER già attivi nell'ecosistema regionale della Strategia di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente - si farà fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte, con riferimento alla legge regionale n. 7 del 2002, dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Gli articoli 25 e 26 in esame contengono modifiche della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della regione Emilia-Romagna in materia di Big Data e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico).

**Articolo 25** *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 del 2019)*

In particolare, con l'articolo 25 viene inserito un nuovo comma 1-bis all'articolo 4, che consente di sostenere gli accordi e le collaborazioni con enti di ricerca, nazionali, europei e internazionali negli ambiti di big data, intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico, attraverso il riconoscimento di specifici contributi. La Giunta stabilisce modalità e termini per la loro concessione.

**Articolo 26** *(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 7 del 2019)*

L'articolo introduce una modifica nell'articolo 15 (norma finanziaria), inserendo i nuovi commi 4-bis e 4-ter che autorizzano la Regione a sostenere gli oneri derivanti dall'articolo 4 della medesima legge regionale.

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennal e 2023	Pluriennale 2024
Nuove o maggiori spese (Art. 4 LR 7 del 2019)	400.000,00	650.000,00	650.000,00
Minori entrate			
<b>Totale oneri da coprire</b>	400.000,00	650.000,00	650.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali			
Utilizzo risorse già autorizzate dal bilancio 2022-2024 con riferimento alla L.R. n.3 del 1999 e non ancora impegnate	400.000,00	650.000,00	650.000,00
Nuove o maggiori entrate			
<b>Totale mezzi di copertura</b>	400.000,00	650.000,00	650.000,00

**Articolo 27** *(Promozione della cultura della legalità del lavoro)*

Al fine di promuovere la cultura della legalità del lavoro e della responsabilità sociale dell'impresa, contrastare il lavoro sommerso, prevenire e promuovere il rispetto delle normative in materia di lavoro e di legislazione sociale, valorizzare il sistema economico e produttivo virtuoso, il comma 1 dell'articolo in esame prevede che la Regione favorisca il conseguimento, da parte dei datori di lavoro che abbiano sede legale o unità operativa in Emilia-Romagna, dell'asseverazione di conformità dei contratti di lavoro (ASSE.CO), anche sulla base di specifiche intese a livello nazionale tra pubblica amministrazione ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Allo scopo il comma 2 autorizza la Regione a concedere contributi ai soggetti beneficiari indicati nel comma 1, a parziale copertura dei costi necessari ad ottenere le asseverazioni, demandando alla Giunta regionale la definizione, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto delle disponibilità di cui al comma 4, dei criteri per la determinazione del contributo da assegnare ai soggetti beneficiari, nonché delle modalità e dei termini per l'attuazione del presente articolo.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 2, la Regione possa avvalersi dell'assistenza tecnica di Unioncamere, attraverso apposite convenzioni. L'importo complessivo per l'attività di assistenza tecnica è stabilito nel limite massimo di euro 30.000,00 sull'esercizio 2022

Il comma 4 fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (commi 2 e 3) e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

#### QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L'onere previsto a carico del Bilancio di previsione 2022-2024 è quantificato, come limite massimo di spesa, per l'esercizio finanziario 2022 in € 1.000.000,00

#### COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI

**Il comma 4** stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (commi 2 e 3), per l'esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

#### **TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI dall'articolo**

ONERI PREVISTI	2022	2023	2024
Nuove spese correnti (commi 2 e 3)	1.000.000,00		
Minori entrate			

(art./artt. )			
<b>Totale oneri da coprire</b>	1.000.000,00		
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali -spese correnti (Voce 16 P.L.R.: PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' DEL LAVORO)	1.000.000,00		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt. )			
<b>Totale mezzi di copertura</b>	1.000.000,00		

#### **Articolo 28** *(Fondo di rotazione a favore degli enti locali)*

Nel quadro della programmazione integrata e condivisa, ed in coerenza con il Programma di Mandato 2020-2025, la Regione Emilia-Romagna, attraverso la sottoscrizione del Patto per il Lavoro e il Clima, ha condiviso con il sistema territoriale, istituzionale, economico e sociale, un progetto condiviso di rilancio e sviluppo dell'Emilia-Romagna perseguendo obiettivi di crescita economica e sociale, di transizione digitale ed ecologica, di innovazione, di formazione e occupazione di qualità per le persone, valorizzando specializzazioni e vocazioni di ciascun territorio.

La Regione Emilia-Romagna ha indirizzato in tal senso le scelte della nuova programmazione 2021-2027 al fine di massimizzare il contributo dei fondi europei, nazionali e regionali per il raggiungimento degli obiettivi, in coerenza e complementarità con gli interventi e le risorse previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Peraltro, l'obiettivo centrale del "Patto per il lavoro e per il Clima" è delineare la cornice strategica e le direttrici di un progetto di posizionamento che assume come proprio orizzonte il 2030 declinato in accordi operativi e strategie attuative necessari per raggiungere gli obiettivi condivisi con gli stakeholder e con i territori. Quest'ultimo punto è evidenziato anche nell'ambito del Documento Strategico Regionale (Dsr) che coglie pienamente

l'opportunità offerta dai nuovi regolamenti delle nuove Programmazioni comunitarie 2021/2027, in particolare si evidenzia quella riferibile all'Obiettivo di Policy 5, "Un'Europa più vicina ai cittadini", che sostiene strategie territoriali integrate sia nelle aree urbane e intermedie (strategie per lo sviluppo urbano sostenibile) che nelle aree interne e montane, condivise con gli Enti locali per raggiungere obiettivi comuni.

#### Contesto e finalità dell'Istituzione del Fondo

Al fine di meglio contestualizzare l'istituzione del FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI, si richiama che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio (ACRI) hanno sottoscritto in data 5 maggio 2022 un Protocollo d'intesa nel quale si impegnano a promuovere, coinvolgendo le strutture del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, forme di collaborazione tra le Regioni e le Fondazioni di origine bancaria interessate, presenti sui rispettivi territori, per lo svolgimento delle attività di ricerca, di studio e di collaborazione finalizzate ad individuare soluzioni progettuali e modelli organizzativi idonei ad assicurare un'azione più efficace e sussidiaria degli enti locali nella loro operatività, nonché una tempestiva ed efficace attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) negli ambiti territoriali regionali e locali, anche in termini di complementarità delle risorse e degli interventi. Il richiamato Protocollo d'intesa tra il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e l'ACRI prevede che le collaborazioni tra le Regioni e le Fondazioni potranno essere volte a identificare le soluzioni più efficaci affinché le misure previste nel PNRR possano trovare la migliore implementazione in termini di benefico impatto sui territori, efficiente utilizzo delle risorse e tempestività della "messa a terra".

In questo contesto, con la D.G.R. n. 729 del 09/05/2022 recante "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA DELL'EMILIA-ROMAGNA PER FAVORIRE LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI AD AMPIO IMPATTO SOCIALE, ECONOMICO, AMBIENTALE, OCCUPAZIONALE E CULTURALE NEI TERRITORI DI RIFERIMENTO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA" è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa, successivamente regolarmente sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e l'Associazione tra le Fondazioni bancarie dell'Emilia Romagna, con il quale hanno concordato di individuare gli ambiti di collaborazione a supporto di progettualità territoriali e migliori pratiche da sviluppare nei territori di riferimento delle Fondazioni bancarie nel quadro delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. In particolare, il Protocollo è stato definito al fine di definire interventi ad ampio impatto sociale, economico, ecologico, occupazionale e culturale negli ambiti tematici delle missioni del PNRR ovvero, "digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo", "rivoluzione verde e transizione ecologica", "infrastrutture per la

mobilità sostenibile", "istruzione e ricerca", "inclusione e coesione", "salute".

Con il Protocollo di Intesa di cui alla DGR 729/2022, quindi, sono individuati gli ambiti entro cui sviluppare le progettualità condivise e le buone pratiche da realizzare a supporto dei territori, tenuto conto delle peculiarità territoriali.

Al fine di dar seguito a tale collaborazione e sostenere le progettualità degli Enti Locali, l'art 5 del citato Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Fondazioni bancarie, prevede la costituzione di un Fondo Rotativo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per favorire la progettazione degli interventi e per la loro candidatura sulle risorse pubbliche disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario, più precisamente un Fondo Rotativo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e di eventuali altri Enti coinvolti per la progettazione degli interventi da realizzare e per la loro candidatura sulle risorse pubbliche disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario.

Il comma 1 prevede che la Regione costituisce, anche in collaborazione con altri soggetti, un fondo rotativo a favore degli Enti Locali, nel limite di euro 250.000,00 per l'esercizio 2022, per la progettazione degli interventi da realizzare e per la loro candidatura sulle risorse disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario, per identificare le soluzioni più efficaci perché le misure previste nel PNRR possano trovare la migliore implementazione in termini di benefico impatto sui territori.

Il comma 2 stabilisce che è demandata alla Giunta Regionale l'approvazione dell'atto con cui vengono stabilite la costituzione, gestione, accesso e monitoraggio del fondo rotativo a favore degli Enti Locali.

Il comma 3 fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

#### QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L'onere previsto a carico del Bilancio di previsione 2022-2024 è quantificato, come limite massimo di spesa, per l'esercizio finanziario 2022 in € 250.000,00

#### COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI

**Il comma 3** stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, per l'esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del



bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI dall'articolo**

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Nuove spese correnti	250.000,00		
Minori entrate (art./artt. )			
<b>Totale oneri da coprire</b>	250.000,00		
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali -spese correnti (voce 17 P.L.R.: FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALi)	250.000,00		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt. )			
<b>Totale mezzi di copertura</b>	250.000,00		

Capo VI

Governo del territorio

**Articolo 29** (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998)

La modifica all'articolo 29, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 30 del 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) risponde all'esigenza di sostituire una dicitura non aggiornata alla moderna sensibilità in merito alla condizione di disabilità e rappresenta, quindi, un importante segno di

rinnovamento del modo in cui vengono scritte leggi regionali ed un segno di rispetto per le persone interessate.

La norma ha valenza strettamente formale e non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

**Articolo 30** *(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998)*

La modifica all'articolo 30, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 30 del 1998 risponde alla necessità di sostituire una formula non aggiornata alla moderna sensibilità in merito alla condizione di disabilità e rappresenta, quindi, un importante segno di rinnovamento del modo in cui vengono scritte leggi regionali ed un segno di rispetto per le persone interessate.

La norma ha valenza strettamente formale e non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

**Articolo 31** *(Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001)*

Il presente articolo prevede due modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

Con la prima modifica si inserisce all'articolo 2 comma 1 tra gli obiettivi previsti dalle politiche abitative dell'Emilia Romagna la partecipazione delle ACER alle comunità energetiche costituite ai sensi della disciplina vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE)2018/200, al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Con la seconda viene modificato l'articolo 41, che elenca le attività delle ACER, in cui, dopo il comma 4 viene inserito un nuovo comma 4 bis relativo, come nel caso della modifica precedente, alla partecipazione delle ACER alle comunità energetiche rinnovabili, prevedendo dunque la suddetta partecipazione come nuova attività propria delle ACER.

Tale misura non prevede nuovi oneri per l'amministrazione.

## Capo VII

Inserimento dell'impatto ambientale nelle clausole valutative

**Articolo 32** *(Inserimento dell'impatto ambientale nelle clausole valutative previste da leggi regionali)*

La legge regionale 29 luglio del 2021, n.8 "Disposizioni legate alla Legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023" prevede, all'articolo 3, comma 1, lettera g), al fine di assicurare adeguati strumenti di valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR) in materia ambientale delle norme regionali e del loro effetto rispetto al processo di Transizione ecologica inserisca, laddove pertinenti, tenuto conto dei relativi oneri amministrativi, specifiche disposizioni nelle clausole valutative delle proprie leggi.

Questa previsione ha trovato una prima applicazione con la legge 28 dicembre 2021, n.19 "Disposizioni collegate alla legge regionale di Stabilità per il 2022", apportando all'articolo 16, in coerenza con quanto richiamato, modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 11 del 2012 che detta "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne".

Il nuovo intervento legislativo si dispone lungo lo stesso solco inserendo specifiche disposizioni dirette alla valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia ambientale e dell'effetto rispetto al processo di Transizione ecologica nelle clausole valutative della legge regionale n. 10 del 2017 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) e della legge regionale n.15 del 2018 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n.3).

La disposizione non determina oneri ulteriori a carico del bilancio della Regione.

## Capo VIII

### Disposizioni transitorie e finali

#### **Articolo 33** (*Norma transitoria*)

A seguito della fusione delle società Aster s.c.p.a. ed Ervet s.p.a. nel nuovo soggetto ART-ER s.c.p.a., ai sensi della legge regionale 16 marzo 2018, n.1 (Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna) sono abrogate le relative leggi istitutive delle stesse società. Pertanto, con questo articolo è dettata la normativa transitoria al solo fine di salvaguardare le programmazioni ancora in corso. Ne consegue la necessità di una espressa previsione normativa che faccia salvi i contratti e le convenzioni per i programmi di supporto e l'assistenza tecnica stipulate dalla Regione con Aster s.c.p.a. ed Ervet s.p.a., prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2018,

prevedendo che producano effetti fino alla loro conclusione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Articolo 34** *(Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare)*

L'articolo in questione, nel contesto di misure poste in campo dalla Regione Emilia-Romagna per il miglioramento della qualità dell'aria, è volto a legittimare il trattamento dei dati necessari all'adesione della Regione al progetto della Regione Lombardia MoVe-In, il quale prevede un trattamento di dati personali su larga scala, che presenta rischi elevati per i diritti e libertà degli interessati, in considerazione del fatto che comporta anche un processo decisionale automatizzato, con effetti significativi sugli interessati (ai quali viene impedito, in caso di raggiungimento della soglia prefissata, di circolare nelle zone individuate), fondato su dati, relativi all'ubicazione e agli spostamenti, aventi carattere personale, raccolti attraverso il monitoraggio sistematico del veicolo utilizzando nuove tecnologie, è pertanto necessario prevedere una base giuridica per il trattamento dei dati personali.

Tale misura non prevede nuovi oneri finanziari per l'amministrazione.

**Articolo 35** *(Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020)*

L'intervento è finalizzato a sostenere la continuità dell'azione amministrativa degli enti locali, ed in particolare delle amministrazioni comunali il cui territorio è stato colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020, in quanto tali enti sono chiamati ad espletare una straordinaria mole di compiti amministrativi, compresi quelli di natura contabile, per assicurare - nei termini temporali prescritti che la normativa sul procedimento impone di rispettare - sia la realizzazione degli interventi di ripristino del patrimonio pubblico, anche infrastrutturale, danneggiato, sia la gestione dell'attività istruttoria e di controllo delle istanze di concessione delle misure di sostegno economico presentate, tra soggetti privati ed esercenti un'attività economica e produttiva, da circa duemila richiedenti per i danni occorsi al proprio patrimonio immobiliare, ad uso abitativo e produttivo, oltre che ai relativi beni mobili.

Il **comma 3** fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (comma 1) e all'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

L'onere previsto a carico del Bilancio di previsione 2022-2024 è quantificato, come limite massimo di spesa, per l'esercizio finanziario 2022 in € 200.000,00

#### COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI

**Il comma 3** stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo (comma 1), per l'esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

#### **TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI dall'articolo**

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Nuove spese correnti	200.000,00		
Minori entrate (art./artt. )			
<b>Totale oneri da coprire</b>	200.000,00		
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali -spese correnti (Voce 12 P.L.R.: CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI LOCALI SOGGETTI AD EVENTI ALLUVIONALI )	200.000,00		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt. )			
<b>Totale mezzi di copertura</b>	200.000,00		

**Articolo 36** *(Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli)*

La presente disposizione si rende necessaria per omogeneizzare le condizioni di mobilità dei cittadini emiliano-romagnoli a quelle previste nelle contermini Regioni del Bacino Padano, prorogando l'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 3 nei Comuni delle zone "Pianura ovest" e "Pianura est" con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti nonché dei veicoli diesel euro 4 e le limitazioni emergenziali dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, fino all'attivazione del servizio MOVE-IN e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Il servizio MOVE-IN consiste nell'assegnazione di un chilometraggio annuale da percorrere nei Comuni soggetti a limitazione, monitorabile tramite l'installazione di una scatola nera "black box". Aderendo a tale servizio, il mezzo non sarà più soggetto alle limitazioni strutturali, per aree e fasce orarie, ma potrà percorrere un quantitativo massimo di chilometri all'anno, assegnato in base a tipologia e classe ambientale del veicolo.

La disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.